

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIRINO

Nella seduta del 15/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il 17 dicembre 2008, l'intermediario odierno resistente stipulava con il ricorrente un contratto di finanziamento dell'importo di € 3.163,00, accordandogli in pari tempo un'apertura di credito *revolving* per € 4.000,00. Contestualmente, il resistente inviava al ricorrente una carta di credito da attivare ed utilizzare a valere sull'accordata linea. Con comunicazione datata 30 dicembre 2013, il resistente, nel rilevare il mancato utilizzo da parte del ricorrente della linea di credito e della carta, lo informava che avrebbe proceduto sia alla revoca della linea di credito che al blocco della carta nel caso di prosecuzione del loro mancato utilizzo per ulteriori 60 giorni.

Nel reclamo del 21 gennaio 2014, il ricorrente, nel riscontrare la precedente comunicazione, evidenziava di non possedere alcuna carta di credito del resistente, né una linea di credito, ma di aver regolarmente pagato il finanziamento a suo tempo accordatogli. A proposito del quale, peraltro, lamentava il perdurare del proprio nominativo in CRIF nonostante l'estinzione del prestito. Circostanza dalla quale derivava un "*grave nocumento*", di cui il ricorrente chiedeva ristoro quantificato in € 2.000,00.

Il successivo 31 gennaio, il resistente replicava precisando che i dati relativi al finanziamento stipulato col ricorrente riportati presso i Sistemi di Informazioni Creditizie

risultavano coerenti con i dati contabili di tale finanziamento, non essendo, infatti, presenti annotazioni negative.

Inappagato della riposta, l'8 maggio 2014 il ricorrente presentava alla ST ricorso sottoscritto il 26 marzo 2014, data in cui dichiarava di aver anche esposto reclamo al resistente. Nel ricorso, il ricorrente ribadiva come il resistente non avesse mai dato comunicazione della cessazione del finanziamento all'Ente per la registrazione in EURISC e sottolineava che, causa il permanere della segnalazione, altri e diversi intermediari avevano rifiutato di concedergli affidamenti cagionando un danno di € 2.000,00, come quantificato nel reclamo, cui il ricorrente sosteneva il resistente non aver replicato se non con "*precisazioni prive di significative risposte*". Dunque, chiedeva al Collegio il ristoro del danno oltre alla cancellazione del proprio nominativo dalle S.I.C.

Nelle controdeduzioni presentate il 13 maggio successivo, il resistente evidenziava di aver ricevuto il ricorso il 31 marzo, non, invece, il reclamo che il ricorrente sosteneva aver inviato il 26 marzo, peraltro nemmeno allegato al ricorso. Stante la perentorietà della presentazione del reclamo quale condizione di procedibilità del ricorso avanti il Collegio, il resistente domandava la reiezione del ricorso per improcedibilità.

In data 14 luglio 2014, il ricorrente contestava le affermazioni del resistente circa l'irricevibilità del ricorso che, affermava, essere stato spedito il 26 marzo e preceduto dal reclamo del 21 gennaio, così come confermato dalla replica del resistente del 31 gennaio.

Il successivo 24 ottobre, il resistente, dopo aver rilevato la correttezza del ricorrente nel qualificare la comunicazione del 21 gennaio quale reclamo, sottolineava l'assenza presso i S.I.C. di dati negativi a nome del ricorrente, la cui domanda risarcitoria risultava, pertanto, priva di fondamento, oltre che carente di qualsivoglia elemento probatorio. Per questi motivi, il resistente chiedeva preliminarmente al Collegio la dichiarazione di irricevibilità del ricorso in quanto, a suo dire, privo di domanda e, in ogni caso, la reiezione dello stesso per infondatezza.

DIRITTO

In via preliminare, l'intermediario resistente aveva eccepito, ivi concentrando l'intero suo sforzo difensivo, l'improcedibilità del ricorso per asserita carenza di reclamo. In un successivo scritto irritualmente depositato ha, invece, dichiarato superata l'eccezione, riconoscendo la sussistenza del reclamo in una lettera indirizzatagli dal ricorrente nel gennaio 2014. La questione può dirsi, dunque, pacificamente risolta.

Nel merito, è sorta contestazione in ordine alla effettiva natura del servizio oggetto di lite: un affidamento ormai esaurito ed estinto ad avviso del ricorrente, un finanziamento cui si sarebbe aggiunto il rilascio di una carta di credito secondo il resistente, carta di cui il ricorrente nega, invece, di aver giammai avuto disponibilità. Il dissidio è, tuttavia, privo di rilievo in quanto la lite non verte sulla natura del servizio, bensì sull'illegittima permanenza della segnalazione dell'affidamento nel competente sistema di informazione creditizia (SIC). Al riguardo, le evidenze prodotte dalle parti rendono del tutto pacifica la circostanza che l'iscrizione dell'affidamento sia permessa nel SIC anche dopo l'estinzione del debito del ricorrente. In particolare, l'estratto CRIF prodotto dalla parte resistente attesta l'esistenza, in capo al ricorrente, di un'apertura di credito revolving risalente al 2008, con un ultimo addebito effettuato il 31/12/2009, un ultimo pagamento il 15/01/2010. La registrazione non evidenzia insoluti ed è, pertanto, da considerarsi ad ogni effetto una segnalazione di tipo positivo, ossia non comportante *in sé* alcun disdoro in capo al ricorrente. Ed è quanto sostiene, in fondo, anche la difesa del resistente, dichiarando di non capire per quale ragione il ricorrente avrebbe di che dolersi della sussistenza di una segnalazione di tipo positivo.

In realtà, è proprio questo lo snodo centrale della contestazione: il ricorrente sostiene, infatti, che la persistenza della segnalazione gli avrebbe nuociuto rappresentando il ricorrente medesimo siccome indebitato verso il sistema bancario per un importo ormai da tempo saldato. Non è revocabile in dubbio che la presenza di una segnalazione in esposizione, sia pur positiva, sia idonea a ridurre la capacità di indebitamento del segnalato così come non è revocabile in dubbio che la segnalazione sia di norma destinata a permanere per un certo lasso di tempo in coerenza alle prescrizioni previste dalla regolamentazione di ciascuna SIC.

Ad avviso del ricorrente, essendo da tempo cessato il rapporto, la segnalazione avrebbe dovuto essere cancellata. Di diverso avviso il resistente, il quale dichiara l'estinzione del rapporto solo con effetto dal 31/01/2014, in ragione della diversa configurazione del rapporto stesso che quest'ultimo attribuisce. Viene qui in discussione la sopramenzionata diatriba circa la sussistenza o meno di una permanenza del rapporto in virtù del rilascio di una carta di credito che il resistente afferma (senza documentarlo) e che il ricorrente nega. Come superiormente osservato, tuttavia, il dato è privo di rilevanza a motivo del fatto che, in ogni caso, con il reclamo del 21 gennaio 2014, il ricorrente, lamentando la mancata segnalazione della cessazione del rapporto, nella sostanza si è avvalso della facoltà accordata dall'art. 6 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti* (Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, come modificato dall'errata corrige pubblicata in G.U. 9 marzo 2005, n. 56), il quale, se al comma 6° accorda la facoltà di conservare le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto esaurito non oltre trentasei mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, al comma 7° accorda nondimeno il diritto dell'interessato a revocare il consenso al trattamento delle informazioni di tipo positivo con conseguente obbligo del partecipante al sistema di comunicare la revoca al gestore ed obbligo di quest'ultimo di procedere alla cancellazione entro i 90 giorni successivi.

Ora, nello specifico, ove il rapporto dovesse intendersi cessato con l'ultimo pagamento menzionato nella segnalazione (15/01/2010) il termine di conservazione massimo consentito sarebbe già ampiamente spirato. Analogamente, nel caso in cui il rapporto dovesse considerarsi estinto il 31/01/2014, nondimeno la richiesta del ricorrente avrebbe dovuto comunque essere soddisfatta nel termine di 90 giorni dianzi indicato. In entrambi i casi, il resistente si sarebbe comunque reso inadempiente ad uno specifico obbligo, nel primo per mancato assolvimento ad un obbligo discendente dalla norma stessa, nel secondo per mancata soddisfazione di una richiesta legittimamente avanzata dal ricorrente. Ne consegue che, *in parte qua*, il ricorso merita accoglimento con contestuale statuizione del dovere dell'intermediario di procedere con immediatezza alla cancellazione, essendo ormai ampiamente spirati i termini contemplati dal codice di condotta.

Non può viceversa accogliersi la domanda di ristoro del pregiudizio asseritamente subito a motivo del fatto che, a fronte di una segnalazione in sé non disdicevole, il ricorrente ha solo genericamente lamentato un danno da presunta difficoltà di accesso al credito senza, tuttavia, offrire né prove né sufficienti elementi indiziari atti a dimostrare la sussistenza di un concreto pregiudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per ottenere la cancellazione della segnalazione controversa dai Sistemi di Informazioni Creditizie.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA